

ALLEGATO A



COMUNE di MONTEPARANO
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE**

Approvato con delibera di CC n.13 del 10 Luglio 2008

INDICE ANALITICO

Art. 1 Premessa

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Finalità

Art. 4 Prestazioni socio - assistenziali erogabili

Art. 5 Prestazioni non erogabili

Art. 6 Modalità di accesso al SAD

Art. 7 Valutazione delle domande di ammissione

Art. 8 Lista di attesa

Art. 9 – Cessazione, sospensione o riduzione del servizio di assistenza domiciliare

Art. 10 – Entrata in vigore ed abrogazione disposizioni incompatibili

Art. 1 Premessa

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della rete dei servizi socio - assistenziali a favore della popolazione anziana e ad integrazione dei servizi socio – sanitari, eroga le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio da qualificarsi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12.1983 e della normativa regionale.

Art. 2 Destinatari

Destinatari del SAD sono **persone anziane (ultrasessantacinquenni)** o **soggetti che versano in uno stato di grave disabilità** che, a causa di ridotte capacità funzionali, non sono in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane, che fanno domanda di accesso al Servizio e **sempre che gli stessi non beneficino già di altro tipo di intervento similare (anche sotto forma di contributo economico) o di assistenza da parte di familiare o soggetto esterno al nucleo familiare (es. badante).**

In particolare il servizio è rivolto a :

a) anziani ultrasessantacinquenni :

- colpiti da morbo di alzheimer
- colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da ictus cerebrale;
- anziani affetti da demenza senile grave o da pluripatologie invalidanti;
- anziani con grave limitazione dell'autonomia personale per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana;

b) soggetti non ultrasessantacinquenni con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;

Art. 3 Finalità

Il SAD tende a favorire il permanere dell'assistito nel proprio contesto socio -abitativo, migliorando la sua qualità di vita nonché quella della sua famiglia di appartenenza evitando quindi rischi di istituzionalizzazione.

Art. 4 Prestazioni socio - assistenziali erogabili

Il SAD prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni socio - assistenziali:

- **Riordino bagno**
- **Riordino letto e stanza**
- **Pulizia alloggio, con esclusione di cantina, garage ed ambienti esterni;**
- **Preparazione pasti**
- **Colloquio medico curante, previa autorizzazione familiari;**
- **Accompagnamento fuori casa (visite, spesa, acquisti, ritiro pensione, pagamento utenze, pratiche burocratiche)**

Art. 5 Prestazioni non erogabili

Il SAD non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- **Interventi sanitari**
- **Interventi medico - infermieristici**
- **Riabilitazioni specialistiche**
- **Interventi che prevedono il contatto diretto con l'assistito.**

Art. 6 Modalità di accesso al SAD

Il cittadino **residente** che intende presentare domanda di ammissione al Servizio a domanda individuale di Assistenza Domiciliare deve compilare l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio "Servizio Sociali" del Comune di Monteparano. Alla domanda dovrà essere allegata :

- 1) Dichiarazione sostitutiva unica, con attestazione ISEE dalla quale risulti una situazione reddituale dell'intero nucleo familiare del richiedente **non superiore ad € 9.600,00**

(novemilaseicento/00 euro).

- 2) Scheda medica della persona che necessita di assistenza;
- 3) Eventuale verbale di invalidità civile;
- 4) Eventuale verbale attestante l'esistenza di una condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).

Art. 7 Valutazione delle domande di ammissione

L'Assistente Sociale compie una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito al fine di valutare i bisogni dello stesso e quindi, sulla base di questi, predisporre un piano di intervento. Sulla base dell'evolversi della situazione vengono apportate variazioni adeguando il programma alle nuove necessità e in rapporto alle esigenze organizzative del servizio.

Il servizio viene sospeso in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie oppure definitivamente sospeso previa comunicazione scritta da parte dello stesso o del familiare.

Art. 8 Lista di attesa

Qualora il SAD non sia in grado di far fronte alle domande pervenute, su proposta dell'Assistente Sociale, viene redatta una lista di attesa graduata (fino ad un massimo di punti 150) ai fini dell'accesso al servizio formulata in base ai seguenti indicatori di priorità individuati dal Servizio:

1. persona che vive sola, a rischio di istituzionalizzazione: **punti 40;**
2. patologia che comporta un elevato carico assistenziale: **punti 30;**
3. problemi oggettivi del coniuge e/o dei figli a gestire la situazione: **punti 20;**
4. problemi di relazione con il coniuge, i figli o i nipoti che riducono la presenza degli stessi accanto all'anziano: **punti 10;**
5. avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare: **punti 10;**
6. situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente, come risulta dalla certificazione ISEE allegata alla domanda :
 - fino ad un reddito di € 3.873,43: **punti 40;**
 - fino ad un reddito da € 3.873,43 ad € 7.746,85 **punti 20;**
 - oltre un reddito di € 7.746,85: **punti 10;**

In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la preferenza per la scelta dell'ammissione al servizio è rappresentata dalla **data di presentazione delle domande medesime**. Non viene inserito in lista di attesa l'Utente per il quale risulta attivata l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

Art. 9 – Cessazione, sospensione o riduzione del servizio di assistenza domiciliare

Il Servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di :

- richiesta dell'utente;
- ricovero in un istituto;
- decesso;

Il Servizio può essere sospeso in caso di :

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;

- soggiorni da parenti.

La cessazione e la sospensione del servizio avrà comunque luogo laddove vengano meno, temporaneamente o definitivamente, i requisiti di accesso al servizio, come enumerati dall'art. 2 del presente regolamento, o in caso di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero di ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente, rispetto all'originario progetto.

Il servizio può essere inoltre modificato in funzione delle risorse a disposizione dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale può decidere, con apposita delibera di GM, di richiedere agli utenti che fruiscono del SAD una contribuzione ai costi di gestione del servizio in base alla loro disponibilità economica.

Art. 10 – Entrata in vigore ed abrogazione disposizioni incompatibili

1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le attuali, precedentemente emanate dal Comune di Monteparano in materia.